

## CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata tra:

A) il/la signor/signora \_\_\_\_\_,  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_,  
E mail \_\_\_\_\_,  
Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_,  
nel prosieguo chiamato Assistito;

B) l'Avv. **ANTONINO GALLETTI**, del Foro di Roma, con studio in Roma, al Piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9, e mail [galletti@gallettilaw.com](mailto:galletti@gallettilaw.com), pec [antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org](mailto:antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org), C.F. GLL NNN 70S23 H501E, P. IVA 10034190586, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n PI-19179816/1, scadenza il 18.12.2018, emessa dalla ARCH INSURANCE EUROPE, nel prosieguo chiamato Avvocato;

C) l'Avv. **ALESSANDRO RAFFO** del Foro di Roma con studio in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 326, e mail [avv.alessandro.raffo@gmail.com](mailto:avv.alessandro.raffo@gmail.com), pec [alessandroraffo@ordineavvocatiroma.org](mailto:alessandroraffo@ordineavvocatiroma.org), C.F. RFF LSN 68P10 H501G, P. IVA 10521170588, assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. BZ7C014704P, scadenza 31.07.2018, emessa dalla LLOYD'S, nel prosieguo chiamato Avvocato

**PREMESSO CHE**

- il presente contratto regola la natura giudiziale dell'incarico da espletare da parte degli avv.ti ANTONINO GALLETTI ed ALESSANDRO RAFFO avente ad oggetto: giudizio da instaurare innanzi al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA, per l'annullamento, previa tutela cautelare, del Bando di Concorso Pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16 febbraio 2018, e di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e/o consequenziale lesivo dell'interesse dell'Assistito a partecipare al suddetto concorso.
- l'Assistito dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 ed acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- l'Assistito dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto;
- l'Assistito dichiara di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, secondo comma, del d. lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

#### **PRESTATO**

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

#### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

##### **Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto**

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

## **Art. 2 Conferimento e oggetto dell'incarico**

1. L'Assistito conferisce agli Avvocati, che accettano, l'incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
2. L'Assistito dichiara di essere stato adeguatamente informato dagli Avvocati, del grado di complessità della controversia, nonché dei costi prevedibili.
3. L'Assistito dichiara di essere stato informato dagli Avvocati di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
4. Gli Avvocati s'impegnano ad informare per iscritto l'Assistito di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
5. L'Assistito, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore degli Avvocati mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

## **Art. 3 Ausiliari.**

1. Le parti concordano che gli Avvocati possano avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

## **Art. 4 Determinazione del compenso**

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi per l'intero giudizio, è stato consensualmente fissato nell'importo pari a € 250,00 comprensivi degli accessori di legge.

2. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.
3. Il compenso, come sopra determinato, riguarda esclusivamente il primo grado di giudizio, fino all'emissione del provvedimento che lo definisce, con espressa esclusione di ogni grado successivo ed eventuali fasi incidentali del giudizio (quali ad esempio un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ovvero una rimessione alla Corte Costituzionale). Sono altresì escluse le attività afferenti ad eventuali motivi aggiunti e l'eventuale appello cautelare, attività per le quali verrà predisposto ulteriore ed apposito preventivo.
4. Sono, altresì, a carico dell'Assistito e dallo stesso corrisposte agli Avvocati a semplice richiesta, le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di C.T.U. o C.T.P., le spese di trasferta, ecc.), nonché le eventuali spese di lite a cui l'Assistito dovesse essere condannato e che dovranno essere versate direttamente nei confronti delle controparti processuali.

#### **Art. 5 Termini di corresponsione del compenso**

1. Gli Avvocati s'impegnano ad emettere la fattura non appena perverrà il pagamento del compenso come sopra determinato.
2. L'Assistito verserà detti importi contestualmente alla stipula della presente scrittura privata ed alla autenticazione del mandato speciale. Il mancato pagamento dei pagamenti richiesti e/o la mancata rifusione delle spese anticipate dagli Avvocati costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

3. L'Assistito è tenuto a corrispondere agli Avvocati l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.
4. Ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore degli Avvocati.
5. Gli Avvocati potranno farsi versare direttamente dalla controparte le spese di soccombenza poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.
6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Assistito verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta, applicandosi i parametri previsti dal DM 55/2014.

Allegati:

- 1) copia documento identificativo dell'Assistito;
- 2) copia codice fiscale (o tessera sanitaria con l'indicazione del codice fiscale) dell'Assistito.

Luogo e data

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma Assistito

\_\_\_\_\_

Avv. Antonino Galletti

Avv. Alessandro Raffo

Per approvazione espressa all'esito di specifica negoziazione delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:

- art. 2, comma 2, nella quale l'Assistito dichiara di essere stato adeguatamente informato dagli Avvocati del grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili;
- art. 2, comma 3, nella quale l'Assistito dichiara di essere stato informato dagli Avvocati di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- art. 5, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dagli Avvocati costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;
- art. 5, comma 3, nella quale si prevede che l'Assistito è tenuto a corrispondere agli Avvocati l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte;
- art. 5, comma 4, nella quale si prevede che ove l'importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore degli Avvocati;

- art. 5, comma 5, nella quale si prevede che gli Avvocati potranno farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito;
- art. 5, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'Assistito verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

Luogo e data

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma Assistito

\_\_\_\_\_